CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 32

presentata dai Consiglieri regionali COCCO - AGUS - CADDEO - COMANDINI - CORRIAS - DERIU - GANAU - LAI - LOI -MELONI - MORICONI - ORRÙ - PIANO - PISCEDDA - PIU - STARA

il 16 luglio 2019

Misure urgenti per il reclutamento di personale nell'Agenzia Forestas. Superamento del blocco del turnover del personale dipendente

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge consente, in un'ottica di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica regionale anche al fine di limitare il ricorso alle diverse forme contrattuali a tempo determinato, parziale e/o flessibili, il ricambio del personale dipendente collocato in quiescenza attraverso l'ingresso di specifiche qualifiche professionali, di cui l'Agenzia ha maggiormente bisogno, da assumere con contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Nell'ultimo decennio, anche per effetto del blocco del turnover dei dipendenti andati in quiescenza, il personale dipendente nell'Agenzia Forestas si è drasticamente ridotto determinando un calo di operatività di alcuni servizi nei territori, specialmente in quelli interni dell'isola, con inevitabili ripercussioni in importanti settori quali forestazione, antincendio e protezione civile. Il blocco del turnover ha inoltre determinato un significativo innalzamento dell'età media del personale dipendente con una generalizzata perdita di professionalità e competenze in tutti i servizi senza tener conto delle reali necessità dell'Azienda Forestas.

L'accesso del nuovo personale dipendente nell'Agenzia Forestas, da attuarsi previa definizione di un nuovo piano di reclutamento del personale, dovrà procedere parallelamente alle procedure da avviare, o in corso di attuazione, previste dalla legge regionale 11 febbraio 2019, n. 6 "modifiche delle leggi regionali n. 8 del 2016 e n. 43 del 2018 in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia Forestas", delle procedure di stabilizzazione dei precari, dalle procedure di mobilità del personale proveniente dal sistema regione o da altre pubbliche amministrazioni, dalle procedure di progressione e riqualificazione del personale dipendente.

La proposta prevede il superamento del blocco del turnover del personale dipendente dell'Agenzia Forestas attraverso il reclutamento di nuovo personale, nel limite complessivo corrispondente

ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'ultimo triennio, previa predisposizione di un programma di assunzioni per il biennio 2019-2020.

L'articolo 1 dispone lo sblocco del turover per il biennio 2019-2020, la definizione del limite complessivo assunzionale e approvazione del piano delle assunzioni.

L'articolo 2 contiene la norma finanziaria.

L'articolo 3, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Superamento del blocco del turnover e capacità assunzionale

- 1. L'Agenzia Forestas può procedere, per il biennio 2019-2020, ad assunzioni di personale a tempo pieno e indeterminato nel limite complessivo corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'ultimo triennio.
- 2. Il calcolo della capacità assunzionale è effettuato tenendo conto della percentuale del turnover calcolato sul dato della cessazione dal servizio nel biennio 2017-2018 e della previsione per l'anno 2019, dalle relative economie e dall'individuazione delle unità da assumere con il calcolo degli eventuali maggiori oneri.
- 3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale, con deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, approva le modalità operative per l'attuazione della presente legge.

Art. 2

Norma finanziaria

1. A decorrere dall'anno 2019, una quota pari a euro 1.000.000 annui delle risorse trasferite all'Agenzia regionale FoReSTAS ai sensi della legge regionale n. 8 del 2016 è destinata a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 (missione 09 - programma 02 - titolo 1)

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).